Determinazione 1 agosto 2014, n. 15/14

Criteri per la determinazione dei saldi di perequazione generale calcolati d'ufficio di cui al comma 32.7 del TIT. Modifica della determinazione 15 luglio 2013, n. 4/2013 - DIUC

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 1 agosto 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (TIV), approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
- Il Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS), approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (TIQE), approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) del 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, come successivamente modificato e integrato;
- il Testo integrato delle diposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT), approvato con deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (TIV), approvato con deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 607/2013/R/EEL),

- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 152/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 152/2014/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità (di seguito: Direzione Infrastrutture) del 15 luglio 2013, n. 4/2013 e il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: determinazione 4/2013);

CONSIDERATO CHE:

- la Parte III del TIT disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2012-2015, relativi alla:
 - a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (art. 33 del TIT);
 - b) perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 (art. 34 del TIT);
 - c) perequazione dei costi di trasmissione (art. 35 del TIT);
- il comma 32.5 del TIT stabilisce che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- il comma 32.7 del TIT stabilisce che, nel caso in cui le imprese non rispettino i termini e le modalità previste dalla determinazione di cui al comma 32.5 del TIT, la Cassa, attenendosi ai criteri fissati nella medesima determinazione di cui al comma 32.5 del TIT, provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa distributrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa impresa distributrice inadempiente al sistema di perequazione nel suo complesso;
- il comma 32.12 del TIT prevede che, in relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attenga alle indicazioni dell'Autorità;
- con determinazione 4/2013, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha approvato le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione generale di cui alla Parte III del TIT, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa;
- la medesima determinazione 4/2013 ha rinviato la definizione dei criteri per la determinazione dei saldi di perequazione calcolati d'ufficio di cui al comma 32.7 del TIT;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con deliberazione 607/2013/R/EEL l'Autorità ha apportato modifiche alla struttura dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale:
- la deliberazione 152/2014/R/EEL ha sanato un errore materiale relativo alla formulazione della perequazione dei costi di trasmissione di cui comma 35.1 del TIT.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai sensi del comma 32.7 del TIT, fornire criteri applicativi per la determinazione dei saldi di perequazione calcolati d'ufficio al fine di:
 - a) individuare le fonti alternative per il reperimento delle informazioni mancanti; ovvero
 - b) determinare convenzionalmente dette informazioni, qualora le medesime non siano desumibili sulla base della documentazione disponibile presso l'Autorità e/o presso la Cassa;
- per quanto possibile, tenuto conto dell'evoluzione dei meccanismi di perequazione conseguente all'avvio del nuovo periodo di regolazione, garantire una generale coerenza dei criteri di cui al precedente punto, con i criteri adottati dalla Cassa nei precedenti periodi di regolazione;
- modificare la Parte II dell'Allegato A alla determinazione 4/2013 per tener conto delle modifiche apportate dalla deliberazione 607/2013/R/EEL alla struttura delle componenti tariffarie a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e della rettifica dell'errore materiale di cui al comma 35.1 del TIT effettuata con la deliberazione 152/2014/R/EEL

DETERMINA

- 1. Ai sensi del comma 32.7 del TIT, nel caso in cui le imprese distributrici non rispettino i termini e le modalità previste dall'Allegato A alla determinazione Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità n. 4/2013, in relazione alla trasmissione delle informazioni necessarie al computo dei risultati di perequazione generale di cui alla Parte III del medesimo TIT, ai fini della determinazione d'ufficio dei risultati della medesima perequazione generale, si applicano i criteri riportati nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. La sezione "Perequazione dei costi di trasmissione" dell'Allegato A alla determinazione 4/2013, è sostituita dalla seguente sezione:

<u>Perequazione dei costi di trasmissione</u> (Articolo 35 del TIT)

La tabella seguente riporta le informazioni necessarie alla determinazione 1.1 dell'ammontare di perequazione dei costi di trasmissione, di cui all'articolo 35 del TIT. Per semplicità si omettono le definizioni degli elementi già definiti nelle tabelle precedenti.

Dati relativi alla perequazione dei costi di trasmissione di cui all'articolo 35 del TIT	
$RT_{m,t} = \left(C_{m,t}^{TRAS} - R_{m,t}^{TRAS}\right)$	
$C_{m,t}^{TRAS} = CTR_t \cdot E_{m,t}^{RTN} + \sum_{c} \left(TRAS_{c,t}^P \cdot P_{m,c,t}^{imm} + TRAS_{c,t}^E \cdot E_{m,c,t}^{imm} \right)$	
CTR_t	Indica il corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla Rete di Trasmissione Nazionale di cui al comma 16.1 del TIT. (tabella 7 del TIT)
$E_{m,t}^{RTN}$	Indica l'energia elettrica netta prelevata da ciascuna impresa <i>m</i> , in ciascun anno <i>t</i> , da punti di interconnessione tra la Rete di Trasmissione Nazionale ed una rete di distribuzione e nei punti ad essi assimilati (punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali direttamente connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale).
$P_{m,c,t}^{imm}$	Indica, per ciascuna impresa <i>m</i> , la potenza complessivamente impegnata, in ciascun anno <i>t</i> , nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi previsti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata da punti di interconnessione con altre reti di distribuzione, per ciascun livello di tensione, ai sensi dell'articolo 17 del TIT.
$E_{m,c,t}^{imm}$	Indica, per ciascuna impresa m , l'energia elettrica prelevata, in ciascun anno t , nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, differenziata per ciascun livello di tensione (ossia per ciascuna tipologia contrattuale c rilevante).
$R_{m,t}^{TRAS} = \sum_{c} \left(TRAS_{c,t}^{P} \cdot P_{m,c,t} + TRAS_{c,t}^{E} \cdot E_{m,c,t} + \sigma_{3}(tras)_{t} \cdot E_{m,t}^{dom} \right) + $ $\sum_{c} \left(TRAS_{c,t}^{P} \cdot P_{m,c,t}^{ced} + TRAS_{c,t}^{E} \cdot E_{m,c,t}^{ced} \right)$	
$\sigma_3(tras)_t$	Indica l'elemento a copertura dei costi di trasmissione della componente σ_3 della tariffa obiettivo D1 di cui all'articolo 30 del TIT, nell'anno t . (tabella 9 del TIT)
$P_{m,c,t}^{ced}$	Indica, per ciascuna impresa m , la potenza complessivamente impegnata in ciascun anno t , nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, rilevante ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di potenza previsti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prestato ad altre imprese distributrici, differenziata per ciascun livello di tensione (ossia per ciascuna tipologia contrattuale c rilevante), ai sensi dell'articolo 17 del TIT.
$E_{m,c,t}^{ced}$	Indica, per ciascuna impresa m , l'energia elettrica immessa, in ciascun anno t , nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, differenziata per ciascun livello di tensione (ossia per ciascuna tipologia contrattuale c rilevante).

- 3. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 4. L'Allegato A alla determinazione 4/2013, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 5. La presente determinazione è trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 1 agosto 2014

Il Direttore Andrea Oglietti